



CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52 del registro delle deliberazioni.

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Il giorno ventotto settembre dell'anno duemiladiciotto (28/09/2018) alle ore diciotto a seguito di convocazione avvenuta a norma di regolamento, nella Sala Rossa del Palazzo del Parco in Via Vittorio Emanuele in Bordighera si riunisce il CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica di Prima convocazione.

Assume la presidenza il sig. Farotto Marco, Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il segretario generale dott. Luigi Maurelli

Alla trattazione di questo argomento, risultano presenti i signori:

Cognome e Nome	Presente
1. INGENITO VITTORIO - Sindaco	Si
2. BOZZARELLI MAURO - Vice Sindaco	Si
3. LAGANA' MARCO - Assessore	Si
4. GNUTTI STEFANO - Assessore	Si
5. RODA' MELINA - Assessore	Si
6. BALDASSARRE MARZIA - Assessore	Si
7. FAROTTO MARCO - Presidente	Si
8. PASTORE LAURA - Consigliere	Si
9. SORRIENTO WALTER - Consigliere	Si
10. SAPINO STEFANO - Consigliere	Si
11. RAMOINO GIOVANNI - Consigliere	Si
12. GAVIOLI CLAUDIO - Consigliere	Si
13. PALLANCA GIACOMO - Consigliere	Si
14. MARIELLA MARGHERITA - Consigliere	Si
15. TRUCCHI GIUSEPPE - Consigliere	Si
16. BASSI MASSIMILIANO - Consigliere	Si
17. LORENZI MARA - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 17
	Totale Assenti: 0

In continuazione di seduta, il Presidente introduce il punto n. 3 dell'odg concernente il seguente oggetto *"Istituzione imposta di soggiorno - approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno"*.

Per l'illustrazione della proposta di deliberazione, cede la parola alla dott.ssa Toni – Dirigente settore finanziario, la quale illustra il punto riferendo in merito all'istituzione, dall'esercizio 2019, dell'imposta di soggiorno e, contestualmente l'approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno. Dà atto che la proposta trova il presupposto fondamentale nell'adesione al Patto regionale per lo sviluppo strategico del turismo in Liguria e che la bozza di regolamento è stata sottoposta alle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori turistici. Il contenuto è stato condiviso, in particolare la parte più rilevante sulla destinazione del gettito, che per almeno il 60% verrà concordato con le associazioni rappresentative delle strutture ricettive, e destinate alla promozione dell'accoglienza, alla comunicazione, commercializzazione e marketing turistico, mentre il 40% del gettito viene destinato, da parte del Comune, al miglioramento delle misure di attività turistiche, allestimenti infrastrutturali a forte valenza turistica, e comunque per interventi sempre a caratterizzazione turistica. Per quanto riguarda la gestione del tributo, è stato redatto, in base alle linee proposte dall'IFEL e dal Patto dei Comuni che hanno già testato l'introduzione di questo tributo.

Interviene **la consigliere Lorenzi** che riferisce, come già dichiarato in commissione, la sua contrarietà all'introduzione dell'imposta di soggiorno. Il motivo fondamentale è che Bordighera è in un momento di gran bisogno di attrarre visitatori, turisti. Apporre una gabella sembra una opzione di controsenso. Ricorda che, durante il periodo della recente campagna elettorale, aveva fatto una sorta di inchiesta tra gli operatori e persone che operano nel settore, e aveva rilevato una determinazione forte, contro una simile imposta, non in assoluto e per sempre. Non si dovrebbe introdurre e, in questo momento storico di gravissimo bisogno, non sembra sia lo strumento migliore. Aldilà delle argomentazioni filosofiche, evidenzia, per gli aspetti pratici, si voglia tenere presente, nei provvedimenti attuativi, di due suggerimenti che seguono: il primo è dato dal fatto che città vicine, come Alassio, Finale e Sanremo, si sono arrampicate sui vetri per non applicare questa tassa e, a tal fine, cita Alassio perché è il primo anno di applicazione, ha previsto all'art. 17 del loro regolamento: con riferimento al primo anno l'imposta si applica per i soli mesi di luglio e agosto. C'è un senso ovvio, perché questi sono i due mesi di maggiore affluenza. La Giunta comunale di Alassio con delibera del 28.06.2018 ha stabilito che non applicherà l'imposta di soggiorno per il 2018. Lo stesso dicasi per Finale che ha applicato l'imposta per i soli mesi di luglio e agosto. Sanremo, che applica l'imposta in modo più estesa, ha deliberato che non sarà applicata in bassa stagione. Alla luce delle esperienze citate invita, per il primo anno, l'applicazione per i soli mesi estivi, e sarebbe una scelta saggia. Il secondo suggerimento, sulla base sempre della regolamentazione delle Città vicine, che si preveda l'applicazione dell'imposta per soli 5 giorni. Il regolamento di Bordighera prevede fino ad un massimo di 8 giorni. Quindi, se proprio si vuole partire, il suggerimento è che si faccia nel modo più soft, soprattutto per poter sostenere che non si mettono tasse se si vuole dire che la gente è ospite a casa nostra.

Il Sindaco comprende che il risultato dell'inchiesta fatta sia abbastanza ovvia. Da parte sua ricorda di aver discusso, in campagna elettorale, con gli operatori ai quali sono state spiegate le ragioni dell'introduzione dell'imposta volta alla promozione turistica del territorio e per dare un'opportunità in più di marketing rispetto a quello esistente. Il concorso con gli albergatori è avvenuto non già sulla decisione di introdurre o meno l'imposta di soggiorno, ma è avvenuto sulla discussione e nel merito del regolamento stesso. Coglie l'occasione per ricordare che in tale occasione gli stessi hanno manifestato i propri complimenti, non al Sindaco o alla Giunta, bensì agli Uffici finanziari che hanno predisposto il regolamento, trovato completo ed esaustivo. Per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi, sarà deciso anche questo in concorso con gli albergatori. Vuol dire che gran parte di questi fondi, che saranno destinati alla promozione turistica, prima del loro utilizzo,

ci sarà un confronto con l'associazione di categoria e sarà fatto un planning dell'intervento con l'auspicio di poter avere più cittadini e turisti per Bordighera. Per questo è stato chiesto uno sforzo importante alla categoria degli albergatori, ma è finalizzato a restituire ai turisti una città diversa di quella che è oggi Bordighera. Ricorda, a tal fine, lo storno di fondi operati (circa 1.600.000 euro) destinati oltre che per interventi su manufatti pubblici, scuole, palestre, ecc., anche per interventi di abbellimento.

Consigliere Lorenzi ribadisce che è una previsione miope e che potrà essere più ragionevole limitando i tempi, non introducendola durante la stagione invernale, quando tra l'altro gli alberghi sono chiusi e a Bordighera c'è poca gente. Anche in relazione a quanto detto dal Sindaco in riferimento ai tempi della realizzazione degli interventi di abbellimento. Perché non riservarsi di fare il passo giusto nel momento giusto?

Interviene il consigliere Trucchi che si dichiara d'accordo con la proposta della consigliere Lorenzi, che ritiene possa essere una buona soluzione di introdurre la tassa solamente per il periodo estivo. In mancanza di questo compromesso, il gruppo vota contrario ed esprime una forte perplessità su quello che è il calcolo presunto che sembra sia stimato in circa 200.000 euro.

Il Sindaco riferisce il sistema seguito per il calcolo della previsione dell'imposta, precisando che sono stime e non vi è certezza.

Interviene il consigliere Pallanca che comunica che il suo gruppo voterà a favore della proposta, in quanto presente nel programma elettorale e perché è un percorso avviato già con la precedente amministrazione. Fa un appello affinché siano previsti controlli adeguati per garantire chi adempie e perseguire ogni forma di abusivismo.

Il Sindaco: è un invito che accoglie molto volentieri e, a tal proposito, riferisce che la stessa Federalberghi ha inviato all'amministrazione comunale un elenco di seconde case che vengono proposte sul portale come B&B e che non sono censite. Una parte dei fondi sarà utilizzato per contrastare questa forma di abusivismo, che rappresenta una concorrenza sleale per gli albergatori, che già lavorano con grosse difficoltà, anche dal punto di vista impositivo.

Interviene il consigliere Bassi che si riallaccia al precedente intervento del consigliere Pallanca, in particolare all'attività della precedente amministrazione in ordine alla tariffa di soggiorno. Ribadisce che già allora era contrario all'introduzione dell'imposta e conferma questa contrarietà mutuando quanto detto dal suo capogruppo Trucchi.

Interviene il consigliere Ramoino che manifesta la sua posizione contraria alla tassa di soggiorno. Si chiede cosa si fa per attrarre i turisti a Bordighera? cita criticamente alcuni siti (Via Trento, Via I° Maggio dove c'è la pensione Michelin, ecc.), si portano lì come bellezze della città? In Commissione qualcuno ha detto che dovevano essere messi i fiori a Bordighera, e aveva fatto rilevare che d'estate non si piantano i fiori perché seccano. Comunque sia, ribadisce di essere contrario alla tassa di soggiorno e ricorda al Sindaco l'incontro avuto con l'associazione Albergatori in cui era stato promesso che non si aumentava la tassa. Si faccia come il Governo, hanno fatto delle promesse e l'hanno mantenute, si faccia lo stesso anche noi. Vota contro.

Il Sindaco riferisce che in quell'incontro non è stato detto che non sarebbe stata istituita l'imposta di soggiorno, bensì che si sarebbe introdotta l'imposta solo dopo aver fatto degli investimenti sugli arredi urbano, sulla città, per renderla diversa rispetto a quella che oggi si vive. E' per tale ragione che sono stati destinati oltre 1.500.000 euro per investire ancora di più su tale obiettivo. In ordine al richiamo dei siti (Via Trento, Via I° Maggio dove c'è la pensione Michelin), ricorda che sono operazioni private, operazioni che riguardano soggetti con i quali l'amministrazione non ha nessun poter di imporre il fine lavori, perché, se una società non vuol portare avanti, per diverse ragioni, l'amministrazione non si può sostituire, né può intervenire per rimettere in pristino opere che sono di competenza dei soggetti attuatori dell'iniziativa. L'amministrazione può intervenire per ridare decoro a questi stabili, magari investendo una somma di denaro, per poi richiedere la restituzione di quanto spesa. Ma il problema non sarà risolto.

Il Presidente preso atto che non ci sono ulteriori richieste di interventi, passa alla votazione della proposta di deliberazione, espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata (n. 17 Consiglieri comunali incluso il Sindaco):

- favorevoli: n. 12
- contrari; n. 5 (Ramoino – Trucchi – Bassi – Lorenzi - Sapino);
- astenuti: n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta N. 298 del 20/09/2018 che si allega al presente atto, istruita su iniziativa del Sindaco, dalla dott.ssa Micaela Toni – ufficio ragioneria, relativa a “*Istituzione imposta di soggiorno - approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno*”;

DATO ATTO che della discussione, riportata sopra in modo sintetico, risulta traccia integrale mediante apposito sistema di registrazione audio digitale, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO che la suddetta proposta è corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dalla dott.ssa Micaela Toni - Dirigente del Settore Il economico-Finanziario;

RICHIAMATO il regolamento del consiglio comunale nella sua ultima versione di cui alla deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 20 aprile 2017;

SENTITA la commissione consiliare per gli affari generali e la programmazione in data 25.09.2018;

VISTO il vigente Statuto dell'Ente;

Per effetto della suddetta votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata (n. 17 Consiglieri comunali incluso il Sindaco):

- favorevoli: n. 12
- contrari; n. 5 (Ramoino – Trucchi – Bassi – Lorenzi - Sapino);
- astenuti: n. 0

D E L I B E R A

DI ISTITUIRE, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21.06.2017, n. 96, nel Comune di Bordighera l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;

DI APPROVARE pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato quale parte integrante della presente deliberazione;

DI DARE ATTO che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà dal 01 gennaio 2019 e, comunque, a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione;

DI DARE ATTO che con successiva deliberazione della Giunta Comunale verranno approvate le tariffe dell'imposta, entro la misura massima stabilita dalla legge;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione:

- sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DI n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;
- sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.

Successivamente, il consiglio comunale;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in premessa;

con separata votazione espressa per alzata di mano:

- favorevoli: n. 12
- contrari; n. 5 (Ramoino – Trucchi – Bassi – Lorenzi - Sapino);
- astenuti: n. 0

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali

Dichiara

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

PROPOSTA DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N. 298 DEL 20/09/2018

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Su iniziativa di: **Sindaco Vittorio Ingenito**
Ufficio istruttore: **Ragioneria**
Operatore: **Dott.sa Micaela Toni**

PREMESSO che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

RILEVATO che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

VISTO l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO che il contributo richiesto agli enti locali negli ultimi anni per il risanamento della finanza pubblica è risultato sproporzionato rispetto ad altri comparti della pubblica amministrazione e ne ha eroso gli spazi di autonomia finanziaria a causa della riduzione dei trasferimenti statali e del persistente blocco della leva tributaria e che, pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno quale entrata destinata al finanziamento di interventi in materia di turismo considerato settore strategico per lo sviluppo del territorio e dell'economia cittadina;

CONSIDERATO, inoltre, che il Comune di Bordighera ha già finanziato e/o programmato importanti interventi in materia di decoro urbano e progetti di promozione turistica ritenuti presupposti fondamentali per giustificare l'istituzione dell'imposta di soggiorno fondata innanzitutto sull'impegno concreto del Comune a sostegno dello sviluppo turistico del territorio e strumento per ulteriori interventi in materia di turismo;

PRESO ATTO che il Comune di Bordighera ha aderito al Patto per lo sviluppo strategico del turismo in Liguria di cui all'articolo 2, comma 81, della legge regionale 27.12.2016, n. 33 (deliberazione della giunta comunale n. 151 del 26.09.2017) e che l'adesione al Patto determina, tra l'altro, l'iscrizione d'ufficio nell'elenco regionale delle località turistiche dei Comuni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, presupposto per l'istituzione dell'imposta di soggiorno;

RILEVATO che il Patto per lo sviluppo strategico del turismo in Liguria sopra indicato riporta i seguenti principi cui gli enti aderenti dovranno uniformarsi:

- 1) utilizzare gli introiti annuali derivanti dall'applicazione dell'imposta nel modo seguente:
 - a) almeno il 60%, a seguito di accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive, per la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, la promozione commercializzazione e il marketing turistico della località, anche con accordi sovracomunali per la promozione di un'area vasta, o comunque per interventi e servizi ad elevata valenza turistica; le spese possono includere anche la realizzazione di eventi e la copertura dei costi per l'ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT);
 - b) massimo il 40% destinato direttamente dall'ente locale al miglioramento del decoro della località turistica, per investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica, comunque, per interventi in materia di turismo;
- 2) non utilizzare l'imposta di soggiorno come strumento di concorrenza fra le località;
- 3) applicare l'imposta di soggiorno a tutte le strutture ricettive, nonché agli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, in base ad aliquote decise dal comune;
- 4) promuovere accordi tra i comuni della medesima area al fine di cercare di adottare criteri e aliquote uniformi per le località che hanno simili caratteristiche turistiche;

PRESO ATTO che, in ottemperanza alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, sono state sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive (incontro avvenuto in data 13.09.2018 – prot. n 21771 del 17.09.2018);

RITENUTO, pertanto, opportuno istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, fissandone la decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale dispone che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti;

VISTA la proposta di regolamento, predisposta dal competente settore finanziario del Comune, e ritenutala meritevole di approvazione nel testo allegato alla presente deliberazione;

RAVVISATA l'urgenza del presente provvedimento in quanto correlato alla decorrenza dei termini di applicazione;

VISTO il parere del revisore dei conti espresso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 (agli atti prot. n. 21859 del 18.09.2018);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 07.02.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2019-2020;

VISTO l'articolo 42 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

Sentita in data la commissione consiliare per gli affari generali e la programmazione;

Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano:

- presenti e votanti:
- favorevoli:
- contrari:

DELIBERA

di istituire, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21.06.2017, n. 96, nel Comune di Bordighera l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;

1. di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato quale parte integrante della presente deliberazione;

2. di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà dal 01 gennaio 2019 e, comunque, a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione;

3. di dare atto che con successiva deliberazione della Giunta Comunale verranno approvate le tariffe dell'imposta, entro la misura massima stabilita dalla legge;

4. di dare atto che la presente deliberazione:

- sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.l. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;
- sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.

-ooOoo-

Successivamente, il consiglio comunale;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in premessa;

con separata votazione espressa per alzata di mano:

- presenti e votanti:
- favorevoli:
- contrari:

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali

Dichiara

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
sig. Farotto Marco

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Maurelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Maurelli

Bordighera, li 11/10/2018 _____

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28 SETTEMBRE 2018

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267).

Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267) .

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Maurelli

(firmato digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)